

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1) l'allegato 1 è così modificato:

- a) alla voce «BELGIO — PAESI BASSI», la lettera «a)» è soppressa.
- b) la voce «GERMANIA — PAESI BASSI» è soppressa;

c) la voce «PAESI BASSI — PORTOGALLO» è soppressa;

d) la voce «DANIMARCA — LUSSEMBURGO» è soppressa;

2) nell'allegato 2, all'interno del sottotitolo, i termini «agli articoli 31 e 41» sono sostituiti dai termini «all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 1».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

